



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LECCE

REGOLAMENTO ELETTORALE

CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia - Lecce

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ELEZIONE DELLE CARICHE E DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Preambolo: principi ispiratori

In attuazione del fondamentale principio Statutario di democrazia interna, nonché dei correlati principi di trasparenza, integrità e partecipazione attiva degli associati alla vita dell'Associazione viene emanato il seguente regolamento adottato con delibera commissariale del 24/4/2018

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il regolamento disciplina le procedure elettive:
 - a) del Presidente Provinciale;
 - b) dei 10 (dieci) componenti la Giunta Provinciale;
 - c) dei 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) dei 5 (cinque) componenti effettivi e 2 (due) supplenti del Collegio dei Probiviri.

Art. 2

Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale è composta da 5 componenti nominati dal Commissario.
2. La Commissione nella sua prima seduta convocata dal Commissario nomina, a maggioranza, al proprio interno, il Coordinatore ed il Segretario.
3. Essa svolge i seguenti compiti:
 - a) predispone i moduli di dichiarazione per la presentazione delle candidature;
 - b) riceve le candidature;
 - c) accerta la sussistenza dei requisiti di ciascun candidato per l'accesso alle cariche sociali, nello specifico verifica che il candidato non si trovi nella condizione di chi abbia violato le norme dello Statuto e del Codice Etico e che sia in regola con il pagamento dei contributi sociali;
 - d) accerta l'assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 4 del presente regolamento;
 - e) verifica che i candidati rientrino nelle figure espressamente indicate nell'art.5 del presente

- regolamento;
- f) predisporre gli elenchi dei candidati;
 - g) timbra e firma le schede elettorali;
 - h) coadiuva il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea nel sovrintendere allo svolgimento delle votazioni;
 - i) coadiuva gli scrutatori nello spoglio delle schede elettorali.
4. La Commissione si può avvalere degli uffici della Associazione.

Art. 3

Candidatura

1. Le candidature devono essere presentate entro il termine massimo di 20 (venti) giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea mediante deposito presso la sede provinciale dell'Associazione, oppure mediante invio a mezzo raccomandata a.r. o e-mail certificata inviata all'indirizzo di posta certificata dell'Associazione (confcommerciolecce@legalmail.it), dell'apposito modulo predisposto dalla Commissione elettorale.
2. La Commissione sulla base delle candidature ricevute procede alla compilazione degli elenchi dei candidati.
3. Ai soggetti che non siano risultati in possesso dei requisiti di eleggibilità, la Commissione elettorale, comunica per iscritto entro 18 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea, via fax o via e-mail, i motivi dell'esclusione dagli elenchi predetti.
4. Entro due giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Commissione elettorale, i soggetti esclusi possono presentare reclamo alla Commissione stessa la quale decide a maggioranza dei propri componenti, entro i successivi 3 giorni;
5. La decisione della Commissione elettorale è comunicata per iscritto all'interessato, via fax o via e-mail, il giorno stesso in cui è presa.
6. Il mancato rispetto dei termini per la presentazione delle candidature costituisce motivo di non ammissibilità delle candidature stesse.

Art. 4

Incompatibilità

1. Secondo quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto provinciale, le cariche associative, collegiali e monocratiche, sono incompatibili con incarichi di carattere politico e con funzioni di governo a livello delle amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali, e con mandati parlamentari o incarichi politici.

2. Non sussiste l'incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta alle Organizzazioni componenti il Sistema associativo.
3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica ricoperta all'interno dell'Associazione.

Art. 5

Legittimati a ricoprire cariche sociali

1. Possono ricoprire cariche sociali tutti gli associati in regola con i contributi associativi, così come indicato nei commi 1, 2 e 3 del successivo articolo 7 del presente Regolamento, ed in particolare:
 - a) l'associato titolare, che esercita direttamente un'impresa nei settori rappresentati;
 - b) il collaboratore familiare, iscritto alla gestione Inps lavoratori autonomi munito di delega;
 - c) il socio iscritto a Confcommercio o altro socio munito di delega nelle società di persone;
 - d) nelle altre società, purché non promosse, costituite o partecipate da Confcommercio Lecce, il legale rappresentante, l'amministratore con delega operativa ed il dirigente.
2. La delega permanente a ricoprire cariche sociali compilata di "proprio pugno" dal delegante deve essere corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, datata e firmata dal delegante e deve essere conferita espressamente come delega "a ricoprire cariche sociali".

Art. 6

Elenchi dei candidati

1. La Commissione elettorale, procede alla compilazione degli elenchi dei candidati che saranno inseriti nel sito dell'Associazione ed affissi presso la sede 10 (dieci) giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 7

Assemblea: composizione

1. L'Assemblea è composta dai soci effettivi o loro delegati in regola con i contributi associativi.
2. Si considerano in regola con i contributi associativi i soci in regola con il pagamento delle quote associative degli ultimi 5 (cinque) anni **(2013, 2014, 2015, 2016, 2017)**.
Qualora le quote associative siano rimosse tramite il sistema CONTRIN, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato le rate poste in riscossione e

comunicate dalla Confederazione quale ultimo aggiornamento (aggiornamento dati CONTRIN 2017 alla 4^a rata).

3. Possono esercitare il diritto di voto i nuovi soci che abbiano sottoscritto la domanda di adesione entro la data di convocazione dell'Assemblea e siano in regola con il pagamento della quota.
4. I soci morosi, sia Contrin che diretti, ai fini dell'esercizio del diritto di voto, potranno regolarizzare la loro posizione presso gli uffici dell'Associazione entro il giorno antecedente alla data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea nei seguenti orari: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
5. Ciascun componente dell'Assemblea, secondo quanto previsto nell'art. 20, comma 2 dello Statuto provinciale, può essere portatore al massimo di 3 (tre) deleghe; le deleghe devono essere effettuate dal delegante mediante la compilazione in ogni sua parte dell'apposito modulo disponibile presso gli uffici dell'Associazione o scaricabile dal sito associativo www.confcommerciolecce.it, firmate in originale con firma leggibile ed accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante stesso.
6. La regolarità della delega dovrà essere verificata prima della consegna delle schede elettorali.

Art. 8

Criteri per l'esercizio del voto

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 6 dello Statuto provinciale gli Organi vengono eletti a scrutinio segreto.
2. La verifica poteri avrà inizio 1 (una) ora prima dell'orario previsto per l'inizio dei lavori presso l'apposito ufficio allestito nei locali adiacenti alla sala dove si svolgerà l'Assemblea elettiva.
3. Come indicato nel precedente articolo, ha diritto ad esercitare il voto ciascun socio effettivo in regola con i contributi associativi o che, comunque, regolarizzi la sua posizione entro il giorno antecedente la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea.
4. Al fine di facilitare le operazioni di verifica dei soci legittimati all'esercizio del diritto di voto, il socio deve presentarsi in Assemblea munito di un valido documento di riconoscimento.
5. I seggi saranno aperti, e le operazioni di voto potranno svolgersi, nell'arco temporale che va da 1 (una) ora dopo l'orario di convocazione dell'Assemblea fino a 5 (cinque) ore dopo la loro apertura.

Art. 9

Assemblea: Presidente e scrutatori

1. L'Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente assembleare, due scrutatori e il segretario, così come previsto dall'art. 22 comma 9 dello Statuto provinciale.

Art. 10

Schede elettorali

1. Le schede per le votazioni devono essere timbrate e firmate dal Coordinatore della Commissione elettorale.
2. A ciascun socio presente in assemblea, ed avente diritto al voto, verranno consegnate le schede elettorali; al socio portatore di una o più deleghe verranno consegnate un numero di schede aggiuntive corrispondente al numero di deleghe di cui è portatore in modo da poter esprimere il voto del/dei delegante/i.
3. Le schede per le votazioni saranno suddivise a seconda che l'elezione riguardi la carica di Presidente, di componente della Giunta, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e di componente del Collegio dei Probiviri.
4. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto più voti ed in caso di parità di voti, viene eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.
5. Per quel che riguarda le cariche collegiali, il numero massimo di preferenze che potranno essere espresse sarà corrispondente al numero dei componenti previsto per l'organo.
6. Le schede votate, chiuse, devono essere inserite all'interno delle urne alla presenza del Presidente Assembleare o di un suo delegato.

Art. 11

Operazioni di scrutinio

1. Concluse le operazioni di voto, il Presidente assembleare, o un suo delegato, avvierà lo scrutinio delle schede elettorali.
2. Lo scrutinio avverrà prima per la carica di Presidente, successivamente per la carica di componente della Giunta Provinciale e, successivamente, per le cariche di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
3. Sono considerate nulle, e pertanto non valide ai fini del computo dei voti, le schede :
 - a) che contengono frasi, nomi o segni che possano far individuare il votante o che siano in dispregio di alcuno;
 - b) che riportino più preferenze di quelle richieste.

Art. 12

Proclamazione

1. Risultano eletti alla carica di Presidente e componenti della Giunta dell'Associazione i candidati

che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

2. I risultati delle votazioni, con l'indicazione dei voti riportati da ciascun candidato sono resi noti all'Assemblea dal Presidente assembleare che, contestualmente, procede alla proclamazione degli eletti.

Art. 13

Disposizioni finali

3. 1. Il presente regolamento sarà depositato e consultabile presso la sede dell' Associazione e nel sito www.confcommerciolecce.it.
4. 2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento allo Statuto Provinciale, di cui il regolamento costituisce attuazione.